

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORTI, SCALIA, ARMATO, BORRA, SABATINI, CERUTI, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI NERINO, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA VITTORINO, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, SINESIO, RAMPA, CAIAZZA, COLOMBO VITTORINO, SAMMARTINO**

*Presentata il 4 febbraio 1965*

Istituzione dell'assistenza agli orfani di guerra maggiorenni sino al 25° anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 365, dispone che la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra siano esercitate per mezzo dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, nei confronti degli orfani di guerra minorenni, ad eccezione degli interdetti per infermità di mente protetti ed assistiti a vita.

Non si può disconoscere che, anche oltre il ventunesimo anno di età, giovani bisognosi e meritevoli e, particolarmente, orfani di guerra privi da lunghi anni della guida e dell'ausilio paterno, incontrino gravi ed onerose difficoltà ai fini della propria istruzione scolastica e professionale e della sistemazione al lavoro. Abbandonarli prematuramente in un periodo di trapasso critico, significa, tra l'altro, inutilizzare, in gran parte, l'intervento provvidamente attuato dallo Stato per assisterli sino alla maggiore età.

Al presente, lo Stato già interviene a favore di giovani maggiorenni, in alcuni particolari settori:

legge 25 gennaio 1962, n. 12, riguardante l'adeguamento delle pensioni indirette di guerra. All'articolo 3, contempla il diritto degli orfani studenti universitari di usufruire

dell'assegno integrativo fino al ventiseiesimo anno di età;

legge 11 febbraio 1963, n. 79. Mantiene a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza le quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

legge 14 febbraio 1963, n. 80 « Istituzione dell'assegno di studio universitario ». Ammette al concorso anche giovani maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età.

Borse universitarie e altre provvidenze vengono consentite a favore di orfani di caduti per servizio, parificati agli orfani di guerra sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

È quindi il colmo dei paradossi che gli orfani di guerra non possono godere di tali benefici, pur avendone maggior diritto per la perdita del genitore deceduto nella difesa dei diritti della società. Di quella stessa società che l'obbligò, nella generalità dei casi, di impugnare le armi in sua difesa.

Per quanto attiene la copertura della spesa, poiché l'assistenza che viene proposta si rivol-

gerà ai soli maggiorenni accertatamente bisognosi e meritevoli, in un numero limitato di settori, sarà sufficiente che il Ministero del tesoro continui ad assegnare all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, nei prossimi eser-

cizi finanziari in cui il numero degli assistiti verrà a risultare superiore a quello attuale, un fondo pari a quello concesso nell'esercizio 1965: non si verificheranno cioè maggiori oneri a carico del bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza spetta:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente;

c) ai figli maggiorenni, bisognosi e meritevoli, che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età e che frequentino corsi universitari o corsi di specializzazione o di perfezionamento professionale per la cui ammissione è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

L'assistenza può essere estesa, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e mediante sovvenzioni, ai figli maggiorenni, che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, i quali siano in grado di completare entro un biennio i corsi della scuola media superiore di secondo grado e a coloro che, trovandosi in condizione di particolare bisogno, non possono sostenere le spese necessarie per l'avviamento ad un impiego o lavoro ».